


MOBILITY MANAGER: CHI È E QUANDO SCATTA L'OBBLIGO?

Il decreto n. 179 del 12 maggio 2021 emanato dal Ministero della transizione ecologica, all'art. 2 indica le modalità attuative per l'individuazione della figura del *Mobility manager*, la cui introduzione era stata prevista dall'art. 229 del D.L. 34/2020.

L'inserimento di questa figura è finalizzato alla riduzione permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane, promuovendo la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone che consentano la riduzione dell'uso del veicolo privato individuale a motore negli spostamenti sistematici casa-lavoro e favoriscano il decongestionamento del traffico veicolare.

CHI È IL MOBILITY MANAGER AZIENDALE?



Il *mobility manager* aziendale è una figura specializzata nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell'ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente. È nominato tra i soggetti in possesso di un'elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell'ambiente.

QUALI SONO LE FUNZIONI DEL MOBILITY MANAGER?

Al soggetto designato per la funzione del *mobility manager* faranno capo le funzioni riguardanti:

- elaborazione, promozione e adozione del **Piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)**;
- valutazione della soddisfazione dei dipendenti a seguito dell'attuazione del PSCL;
- cura dei rapporti con enti pubblici e privati coinvolti nel gestire gli spostamenti dei dipendenti;
- attivazione di iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile.

Cos'è il Piano degli spostamenti casa-lavoro?

Il PSCL deve individuare le misure utili a orientare gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti verso forme di mobilità sostenibile alternative all'uso individuale del veicolo privato a motore. Tale piano deve poi essere trasmesso al Comune territorialmente competente entro 15 giorni dall'adozione. Per la **prima applicazione**, i PSCL dovranno essere adottati entro 180 giorni dall'entrata in vigore del DM n. 179/2021, ovvero **entro il 22 novembre 2021**.

QUALI SONO I DATORI DI LAVORO INTERESSATI DA TALE OBBLIGO?

Tutte le imprese con singole unità locali che occupano più di 100 dipendenti ubicate in:

- ☞ capoluogo di Regione
- ☞ città metropolitana
- ☞ capoluogo di Provincia
- ☞ Comune con più di 50.000 abitanti



dovranno procedere con la nomina del *mobility manager*.

Ai fini della determinazione dell'organico effettivo si dovranno considerare:



- ☞ lavoratori a tempo indeterminato
- ☞ apprendisti
- ☞ lavoratori assunti con contratto di lavoro part time orizzontale
- ☞ numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.

La previsione normativa prevede che il Piano degli Spostamenti casa-lavoro debba essere adottato **annualmente entro il 31 dicembre**.

La nomina del *mobility manager* su base volontaria è possibile anche per le unità locali che non superano i 100 dipendenti.